DETERMINA N. 2/16/DIS

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE REALIZZATA MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DALLA SOCIETÀ DIGITAL FACTORY S.R.L. DA PARTE DELLA SOCIETÀ DEA 59 S.R.L., DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI DEL MARCHIO "*SPLIT TV*" E DELLA CORRISPONDENTE NUMERAZIONE "*59*" DEL PIANO DI NUMERAZIONE DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 208 "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*".

VISTA la delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015, allegato A, recante "*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2014*";

VISTA la delibera n. 368/14/CONS dell'8 giugno 2014, recante "*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del* decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177";

VISTA la nota pervenuta il 16 febbraio 2016 (prot. n. 7030), successivamente integrata in data 22 febbraio 2016 (prot. n. 7850) e in data 23 febbraio 2006 (prot. n. 8234) con la quale la società DeA 59 S.r.l. ha comunicato di aver acquisito dalla società Digital Factory S.r.l. il titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi media audiovisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, in ambito nazionale, con il marchio "*SplitTV*" nonché la corrispondente numerazione "*59*" del Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Testo Unico è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società DeA 59 S.r.l, soggetto cessionario/subentrante, risulta essere:

- società con socio unico, con sede legale in Via Giovanni De Verrazzano n. 15, 20138 – Novara (MI), P.I. e iscrizione al Registro delle imprese di Novara n. 02405400033, operante nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC) in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi e per tale attività iscritta al registro degli operatori della comunicazione (ROC) con il numero 26237;

- controllata al 100% dalla De Agostini Publishing S.p.A., società di diritto italiano operante nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC) in qualità di editore e per tale attività iscritta al ROC con il numero 21243, controllata a sua volta al 100% dalla società De Agostini Editore S.p.A., società di diritto italiano operante nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC) in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi , editore online e fornitore di programmi e per tale attività iscritta al ROC con il numero 7575, controllata a sua volta al 100% dalla società De Agostini S.p.A. (società non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC), a sua volta controllata al 68% dalla società B&D Holding di Marco Drago e C. S.A.p.A. (soggetto giuridico non svolgente nessuna delle attività previste nel SIC) che pertanto esercita attività di direzione e coordinamento sulla cessionaria;

- controllante di nessuna società;

- il gruppo De Agostini detiene i seguenti titoli abilitativi:

  - n. 4 autorizzazioni per la diffusione di servizi di media audiovisivi lineari su piattaforma satellitare (per il tramite della società De Agostini Editore S.p.A.):
    - "*Dea Kids*" (Delibera n. 442/14/CONS dell'11 settembre 2014);
    - "*Super!*" (Delibera n. 390/10/CONS del 15 luglio 2010);
    - "*Dea Junior*" (Delibera n. 19/12/CONS dell'11 gennaio 2012);
    - "*Explora*" (Delibera n. 18/12/CONS dell'11 gennaio 2012);

  - un'autorizzazione per la diffusione di servizi di media audiovisivi lineari su piattaforma digitale terrestre (per il tramite della società De Agostini Editore S.p.A.):
    - "*Super!*" (DGSCER/DIV.III/76581 del 22 settembre 2011);

3. la società Digital Factory S.r.l. con sede legale in via Rizzoli n. 8, Milano c.f. n. 12211410159 detiene un solo titolo abilitativo per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari rilasciato dal Ministero per lo sviluppo economico unitamente alla relativa numerazione LCN (n. DGSCERP/DIV04/41600 del 22 luglio 2015);

4. l'operazione in esame è stata posta in essere attraverso contratto di compravendita autenticato in data 29/02/2016 dal notaio Dott. Monica De Paoli di Milano (rep. N. 15634, racc. n. 15634), con cui la società Digital Factory S.r.l. ha ceduto alla società DeA 59 S.r.l. l'autorizzazione in ambito nazionale per la fornitura di programmi televisivi in chiaro destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri con il marchio "*Split TV*" (rilasciata alla stessa società nella data e con gli estremi del provvedimento sopra citati) e la corrispondente numerazione "*59*" del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (attribuita alla medesima società con determina prot. n. DGSCER/DIV04/41600 del 22 luglio 2015);

5. con riferimento al rispetto dei limiti del numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del Testo unico, si rileva che l'operazione in esame, determinando l'acquisizione da parte del gruppo De Agostini di un solo programma televisivo, rispetto all'unico attualmente esercito sulla piattaforma digitale terrestre, non comporta il superamento della soglia del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico si rileva che, per quanto concerne l'anno 2014, il gruppo De Agostini ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC corrispondenti a *omissis* % del SIC, come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS (17.137 milioni di euro); pertanto, in considerazione della natura dell'operazione, la cessione in esame non risulta idonea a consentire da parte del predetto il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, si rileva che le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 23 febbraio 2016

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano